



Trasporti internazionali – varie (proroga accordo U.E- Ucraina/Moldavia; pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del nuovo decreto sulle autorizzazioni ai trasporti internazionali)

FAI INFORMA 212/2025 – NORME AUTOTRASPORTO

Ucraina e Moldavia – validità degli accordi sui trasporti merci su strada estesa fino al 31 marzo 2027

Con due diversi comunicati stampa, la Commissione U.E ha informato che la validità degli accordi sul trasporto merci su strada siglati dall'Unione Europea con [l'Ucraina](#) e la [Moldavia](#) fino al 31 marzo 2027

Per entrambi gli accordi, la Commissione ha evidenziato gli effetti positivi in termini di crescita dell'interscambio con l'U.E, come dimostrato dai dati Eurostat:

- Nel 2024, le importazioni su strada dall'Ucraina hanno raggiunto i 7,7 milioni di tonnellate (+13% rispetto al 2021), per un valore di 10,1 miliardi di euro (+12%). Le esportazioni su strada sono aumentate a 7,6 milioni di tonnellate (+11%), con un aumento del 48% in valore, raggiungendo i 33,4 miliardi di euro.
- Le esportazioni su strada dalla Moldavia verso l'UE sono aumentate rispettivamente del 57% in volume e del 41% in valore nel terzo trimestre del 2024, rispetto allo stesso periodo del 2021 (prima dell'accordo). Anche l'UE ha tratto notevoli benefici dall'accordo, poiché le esportazioni su strada dell'UE verso la Moldavia sono aumentate del 49% in valore e del 36% in volume dal terzo trimestre del 2021 al terzo trimestre del 2024.

Ricordiamo che entrambi questi accordi autorizzano i trasportatori delle due parti (U.E e Ucraina/Moldavia) ad eseguire le seguenti operazioni (per il vettore italiano, con la licenza comunitaria):

a. viaggi a carico intrapresi da un veicolo, i cui punti di partenza e di arrivo sono situati nel territorio di due parti diverse, con o senza transito nel territorio di un paese terzo;

- b. viaggi a carico intrapresi da un veicolo dal territorio della parte di stabilimento verso il territorio della stessa parte, con transito nel territorio dell'altra parte;
- c. viaggi a carico intrapresi da un veicolo verso o dal territorio della parte di stabilimento verso un paese terzo con transito nel territorio dell'altra parte;
- d. viaggi a vuoto intrapresi da un veicolo in collegamento con i viaggi di cui alle lettere a), b) e c).

Gli accordi, viceversa, non includono le operazioni di trasporto cross trade (quindi, operazioni di carico e scarico effettuate in Stati diversi da quelli di stabilimento del vettore) e di cabotaggio.

Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del nuovo decreto sulle autorizzazioni al trasporto internazionale.

Come preannunciato con la circolare fai informa n. 205/2025 dello scorso 24 settembre, il nuovo decreto sul rilascio delle autorizzazioni ai trasporti internazionali ([d.d. 326 del 22.9.2025](#)) è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 225 del 27 settembre u.s.

Per i contenuti del nuovo decreto, si rimanda alla lettura della circolare citata.